

ASSOCIAZIONE COMMERCianti E ARTIGIANI DI SARNICO
info: sarnicombg@gmail.com

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 11 maggio 2026, alle ore 20:30, presso l'auditorium del comune di Sarnico, si è riunita l'assemblea straordinaria in convocazione urgente dell'associazione Sarnicom, regolarmente convocata in base al vigente Statuto, in sessione straordinaria urgente e in seconda convocazione con la presenza della totalità degli associati per discutere e deliberare dei seguenti punti all'ordine del giorno:

- Seconda modifica dello statuto associativo ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Sono presenti i seguenti associati:

Marzia de Tavonatti, Stefano Bertoli, Annarosa Ghidoni, Roberta Giudici, Laura Maffi, Monia Belometti, Carlotta Pellegrini, Gianluigi Biasi, Matteo Cazzato, Tania Vavassori, Veronica Sabbadini, Davide Parigi, Antonio Cazzato, Maria Teresa Carrara, Cristina Parigi, Sandro Cerdelli, Noemi Cristini, Roberto Marini, Moutaoakii Abdessalam, Luigi Caldara, Francesco Baroni Minelli, Simone Galmozzi, Luisa Monieri, Cristina Cadei, Umberto Martinenghi, Silvia Farina, Roberto Marzuillo, Gabriele Esposito, Simone Bresciani, Riccardo Cocchi, Carlotta Ghizzardi, Lauretta Cancelli, Danyelle Rodriguez, Antonio Villani, Mara Bettoni, Gianpietro Belotti, Cristian Algarotti, Gabriele Marra, Luca Brevi, Nicola Besenzoni, Enrica Orippi, Francesca Zanini, Alessandra Barcella.

Assume la presidenza dell'assemblea la sig.ra Marzia de Tavonatti, la quale nomina segretaria la sig.ra Annarosa Ghidoni e dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONI

La Presidente, dopo aver messo a disposizione di tutti i presenti copia della bozza del nuovo statuto, procede illustrando le motivazioni che ne rendono necessaria la modifica, ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Vengono quindi letti e illustrati gli articoli oggetto di modifica.

Dopo una breve discussione, nessuno dei presenti solleva obiezioni e a fronte del voto favorevole unanime degli associati si dichiara approvato lo statuto revisionato.

Non essendovi altro da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 21.15

Letto, approvato e sottoscritto.

La Presidente

Marzia de Tavonatti

La Segretaria

Annarosa Ghidoni



Registrato a CHIARI
il 13 MAG 2026
al n. 235, serie 3T
esatti € 200,00

IL FUNZIONARIO
Andrea Goffi

IL DIRETTORE
Per delega del Direttore Provinciale



sarnicom
e vetrine di sarnico



STATUTO DI ASSOCIAZIONE

**COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DEL D.LGS.
117/2017**

"SARNICOM - ASSOCIAZIONE COMMERCianti E ARTIGIANI APS"

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. È costituita in forma di associazione di promozione sociale fra le persone fisiche e le società commerciali di persone e di capitali esercenti nel Comune di Sarnico le attività di impresa commerciale o artigianale l'associazione denominata: "SARNICOM - Associazione Commercianti e Artigiani APS di seguito, in breve, "associazione".
2. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
3. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. L'associazione ha sede legale nel Comune di Sarnico, Via Roma n. 54, e la sua durata è illimitata.
5. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Sarnico non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale ed ha per finalità la promozione e il miglioramento delle attività degli associati e la promozione della conoscenza del Comune di Sarnico e dei propri operatori economici.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lett. u);
2. Per il miglioramento dell'attività degli associati, l'Associazione può promuovere, a favore degli stessi, servizi di natura amministrativa, contabile, fiscale.
3. Può altresì organizzare corsi di formazione, ottenere facilitazioni, stipulare convenzioni anche di natura patrimoniale a favore dei suoi associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Carlo de Tanti

Gi. Amadori

2) Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche e le società commerciali di persone e di capitali esercenti a Sarnico le attività di impresa commerciale e/o artigianale che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla normativa vigente.

3. Gli associati sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo associativo e a rispettare lo Statuto e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte del Consiglio direttivo.

4. L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Ciascun associato persona fisica e ciascuna società, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, ha diritto di voto. Per gli associati minorenni il diritto di voto è esercitato, sino al compimento della maggiore età, da chi è titolare della potestà genitoriale.

7. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 6 - Diritti e doveri degli Associati

1. L'associato è tenuto, a pena di decadenza, al versamento della quota associativa la cui entità è stabilita dal Consiglio direttivo.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualifica di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato senza alcuna discriminazione.

4. Ciascun associato in regola con il pagamento della quota annuale ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee;
- b) di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega.
- c) di presentare la propria candidatura agli organi associativi;
- d) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- e) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- f) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- f) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa annuale per l'ammontare deliberato del Consiglio direttivo.

Carlo de Tanti

Giulio Azzurro

Art. 7 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde in caso di decesso, recesso, esclusione, decadenza, cessazione dell'attività.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni precedentemente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi associativi, può essere escluso dall'associazione. In particolare, il Consiglio direttivo può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. L'esclusione dalla qualifica di associato è deliberata dal Consiglio direttivo e deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.
5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 - Attività svolta dagli associati

1. Le attività svolte dai volontari (associati e non associati) a favore dell'associazione sono prestate in modo personale spontaneo e gratuito ai sensi del codice del Terzo Settore senza fini di lucro neppure indiretti. Possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 9 - Organi associativi

Gli organi associativi obbligatori sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente
- d) il Vicepresidente
- e) il Segretario.

Le cariche associative di cui sopra potranno dar luogo solo al rimborso delle spese preventivamente autorizzate dal Presidente effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Qualora norme inderogabili ne prevedano l'obbligo verranno nominati:

- f) l'Organo di controllo;
- g) il Revisore legale dei conti.



Carrie de Tenu

Flavio Alessandrini

Art. 10 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati senza discriminazioni di sorta.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni associato in regola con il pagamento della quota annuale ha diritto esprimere, anche delegando un altro associato, un voto.
3. Non possono essere conferite più di tre deleghe a ogni associato in regola con il pagamento della quota annuale. Con la delega l'associato delegante si impegna ad accettare incondizionatamente l'operato dell'associato delegato.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
5. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica da almeno tre mesi.

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare, a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati. Ogni associato con il suo voto può esprimere un massimo di tre preferenze.
 - b) eleggere e revocare, a scrutinio segreto, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il bilancio consuntivo di esercizio;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo che deve essere nel comune di Sarnico, dell'ora e della data sia della prima

Lucio de Tanti

Giulio Allasio

che della seconda convocazione.

Art. 13 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati. Lo scioglimento non potrà essere effettivo fino a quando tutte le precedenti delibere non siano state attuate, salvo contestuale diversa decisione assunta che dovrà anche prevedere sugli effetti delle delibere in corso d'esecuzione.
6. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
7. Le votazioni dei componenti del Consiglio direttivo hanno luogo a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Può essere visionato da tutti gli associati secondo quanto stabilito nell'articolo 20 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Art. 14 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 13 (tredici) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente e il Segretario.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o che abbia riportato condanne passate in giudicato per delitti colposi.
5. La perdita della qualifica di associato e l'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo comportano la decadenza dalla carica.
6. I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi. Possono essere rieletti per un ulteriore mandato.

Art. 15 - Competenze del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di:

Lucio de Tanti

Marco Amadori

- a) eleggere al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente e il Segretario;
- b) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- c) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- d) amministrare, curando la realizzazione delle attività associative e disponendo delle risorse economiche;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- g) fissare l'ammontare della quota associativa annuale;
- h) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- i) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- k) deliberare in merito all'esclusione di associati;
- l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli associati;
- m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- n) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- o) qualora le prestazioni volontarie e gratuite degli associati per la complessità, l'entità e la specificità dell'attività richiesta non siano sufficienti o adeguate potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo fissandone la natura dell'incarico e la retribuzione o il compenso.
- p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo associativo.

Art. 16 - Funzionamento del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Il venir meno della maggioranza dei Consiglieri comporta la decadenza del Consiglio direttivo che deve essere rinnovato.
2. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio direttivo. Lo stesso deve essere reso disponibile con le modalità ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione fra gli Associati.

Lucia de Tanti

Paolo Olivero

Art. 17 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio direttivo scegliendolo tra i suoi componenti. La sua carica cessa con la cessazione del Consiglio direttivo.

2. Il Presidente:

a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione;

b) rende esecutive le delibere del Consiglio direttivo;

c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a effettuare incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;

d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria, Amministrativa e di Mediazione;

e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;

f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

g) in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18 - Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e del Consiglio direttivo.

2. Al Segretario possono essere attribuite le funzioni di tesoriere e ogni altro incarico che il Consiglio direttivo ritenga onorevole affidargli.

Art. 19 - L'Organo di controllo

L'Organo di controllo, quando nominato:

a) è monocratico

b) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;

c) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

e) monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche;

f) attesta la conformità del bilancio sociale;

g) procede a ispezioni, controlli e a tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

Art. 20 - Il Revisore legale dei conti

1. Il Revisore legale dei conti, quando nominato, deve essere scelto fra gli iscritti nell'apposito Registro.

Marco de Tanti

Alberto Quaresima

L'assemblea degli Associati può optare per attribuire la revisione legale dei conti all'Organo di controllo, in aggiunta alle sue mansioni.

Art. 21 - Libri associativi

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri associativi:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo.

3. I verbali, dell'Assemblea e del Consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi, secondo le modalità previste da successiva delibera del Consiglio direttivo.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote associative annuali;
- b) quote specifiche fissate dal Consiglio direttivo per usufruire di particolari prestazioni resa dalla Associazione in conformità ai propri valori associativi.
- c) contributi pubblici;
- d) contributi privati;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) raccolta fondi a seguito di raccolte pubbliche occasionali in concomitanza di eventi associativi anche mediante offerta di beni di modico valore;
- h) proventi derivanti da eventuali attività economiche poste in essere per il finanziamento dell'attività associativa;
- i) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- j) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Scritture contabili

1. Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dagli artt. 86 e 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 24 - Esercizio associativo

1. L'esercizio associativo inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio direttivo e devono essere

Luca di Tanti

Gianni Amore

approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Deve inoltre documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota associativa annua.

6. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità associative.

Art. 26 - Assicurazioni

1. Tutti coloro, associati e non associati, che svolgono attività volontaristica a favore dell'associazione devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento di tali attività nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. L'associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

Art. 28 - Controversie

1. Prima di intraprendere qualsiasi azione giudiziaria o arbitrale le parti si impegnano a sottoporre le controversie fra loro insorte derivanti da quanto previsto nel presente statuto al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del Regolamento di Mediazione della Camera di Commercio di Bergamo.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Se a seguito di modifiche legislative sorgano divergenze o incompatibilità con il presente statuto prevale quanto disposto dalla nuova normativa.

Urosia de Tarenta

Giulio Quaresima

